

Direttive relative alla Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti

Cifra 1 della «Dichiarazione dei doveri»

Ricerca la verità e rispetta il diritto del pubblico di venirne a conoscenza, senza riguardo per le conseguenze che gliene potrebbero derivare.

Direttiva 1.1 – Il rispetto della verità

La ricerca della verità è alla base dell'informazione. Concerne l'esame accurato dei dati accessibili e disponibili, il rispetto dei documenti (testi, suoni, immagini), la verifica e la rettifica degli errori. Questi aspetti sono considerati di seguito, alle cifre 3, 4 e 5 della «Dichiarazione dei doveri».

Cifra 2 della «Dichiarazione dei doveri»

Difende la libertà dell'informazione e i diritti relativi, la libertà di commento e di critica, l'indipendenza e la dignità della professione.

Direttiva 2.1 – La libertà dell'informazione

La libertà dell'informazione è la condizione più importante della ricerca della verità. E' compito d'ogni giornalista difendere questo principio, individualmente e collettivamente. La protezione di questa libertà è tutelata dalle cifre 6, 8, 10 e 11 della «Dichiarazione dei doveri»

Direttiva 2.2 – Il pluralismo delle opinioni

Il pluralismo dei punti di vista contribuisce alla difesa della libertà dell'informazione. Garantire il pluralismo è necessario soprattutto quando si verificano situazioni di monopolio.

Direttiva 2.3 – Distinzione tra fatti e commenti

Il giornalista deve mettere il pubblico nella condizione di distinguere il fatto dalla valutazione o dal commento del fatto medesimo.

Direttiva 2.4 – Funzioni pubbliche

L'esercizio della professione giornalistica non è di regola compatibile con l'assunzione di pubbliche funzioni. Tale incompatibilità non è però assoluta: circostanze particolari possono giustificare un impegno politico del giornalista. In tal caso i due ambiti dovranno essere tenuti distinti e il pubblico deve esserne informato. I conflitti d'interesse nuocciono alla reputazione degli organi d'informazione e alla dignità della professione. La regola si estende per analogia agli impegni privati che da vicino o da lontano interferiscono con l'esercizio della professione giornalistica.

Direttiva 2.5 – Contratti d'esclusiva

I contratti d'esclusiva con un informatore non devono riguardare situazioni o avvenimenti di importanza saliente per l'informazione del pubblico o la formazione della pubblica opinione. Contratti di que-

sto tipo, quando favoriscano la creazione di monopoli tali da precludere ad altri organi l'accesso all'informazione, sono di danno alla libertà di stampa.

Cifra 3 della «Dichiarazione dei doveri»

Diffonde esclusivamente informazioni, documenti, immagini o prese di suono di cui gli sia nota la fonte. Non omette informazioni, o elementi d'informazione, importanti; non deforma testi, documenti, immagini, suoni, oppure opinioni espresse da altri; designa apertamente come tali le notizie non confermate e i montaggi di immagini o di suono.

Direttiva 3.1 – Le fonti dell'informazione

Il primo dovere che s'impone al giornalista è accertarsi della provenienza di un'informazione e controllarne la veridicità. La menzione della fonte è normalmente auspicabile, nell'interesse del pubblico. Salvo quando vi sia un interesse preponderante alla riservatezza, la menzione è doverosa se è necessaria alla comprensione della notizia.

Direttiva 3.2 – Comunicati

Le comunicazioni in provenienza dalle autorità, dai partiti politici, dalle associazioni, dalle aziende o da altri gruppi d'interesse devono essere chiaramente segnalati come tali.

Direttiva 3.3 – Documenti

Anche i documenti d'archivio devono essere segnalati come tali, se occorre con indicazione della data d'origine.

Direttiva 3.4 – Illustrazioni

Il pubblico deve poter distinguere le illustrazioni o sequenze filmate con valore simbolico, che cioè mostrano persone o situazioni senza rapporto diretto con i temi, le persone o il contesto di un'informazione specifica. Come tali devono essere contrassegnate.

Direttiva 3.5 – Sequenze di finzione e ricostruzioni

Le immagini o le sequenze televisive, in cui attori interpretano la parte di persone reali di cui si dà notizia, devono essere chiaramente indicate come tali.

Direttiva 3.6 – Montaggi

Montaggi di fotografie o di immagini si giustificano nella misura in cui servono per spiegare un fatto, illustrare un'ipotesi, mantenere la distanza critica, oppure se contengono elementi di satira. In ogni caso devono essere riconoscibili, per non confondere il pubblico.

Direttiva 3.7 – Sondaggi

Comunicando al pubblico i risultati di un sondaggio, gli organi d'informazione devono mettere il pubblico in condizione di valutarne la portata. Come minimo va precisato il numero delle persone interrogate, la loro rappresentatività, il margi-

ne d'errore, la data del sondaggio e chi lo ha promosso. Il testo deve chiarire che tipo di domande è stato posto.

Direttiva 3.8 – Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti

Dal principio di equità e dalla regola etica che prescrive di ascoltare anche l'altra parte («audiatur et altera pars») deriva il dovere delle giornaliste e dei giornalisti, prima della pubblicazione di rimproveri gravi, di sentire gli interessati. La presa di posizione di quest'ultimi deve essere pubblicata nello stesso articolo o nella stessa emissione, in modo corretto e breve. Si può eccezionalmente prescindere dall'ascolto della parte criticata quando lo giustifichi un interesse pubblico preponderante.

Nell'articolo o nell'emissione la parte oggetto di gravi rimproveri non deve avere lo stesso spazio delle critiche che la concernono. Però dev'esserle consentito di esprimersi sugli addebiti gravi.

Cifra. 4 della «Dichiarazione dei doveri»

Non usa metodi sleali per procurarsi informazioni, fotografie, documenti sonori, visivi o scritti. Non altera o lascia alterare fotografie con l'intento di falsare l'originale. Rinuncia ad ogni forma di plagio.

Direttiva 4.1 – Identità celata

E' considerato sleale celare la propria qualità di giornalista al fine di procurarsi informazioni, fotografie, documenti sonori, visivi o scritti, in vista della pubblicazione.

Direttiva 4.2 – Ricerche discrete

Ricerche discrete sono ammesse, in deroga alla Direttiva 4.1., quando la pubblicazione o la diffusione dei dati raccolti rivesta un interesse pubblico preponderante e non vi sia altro modo per ottenerli. Sono ammesse – sempre alla condizione che esista un interesse pubblico preponderante – anche quando le riprese siano pericolose per i giornalisti o delle persone riprese si dia un'immagine non autentica. Particolare attenzione deve essere usata per proteggere la personalità di individui venutisi a trovare casualmente sulla scena dell'avvenimento. Il giornalista ha diritto all'obiezione di coscienza quando gli venga chiesto, in questi casi eccezionali, di ricorrere a metodi sleali per procurarsi l'informazione.

Direttiva 4.3 – Informatori pagati

Pagare un informatore esula dalle regole della professione e non è, di regola, ammissibile, in quanto rischia di distorcere il contenuto e non solo la libera circolazione delle informazioni. L'eccezione è data in caso di interesse pubblico preponderante. Non è ammesso l'acquisto di informazioni o immagini da persone coinvolte in procedimenti giudiziari. Fa

ancora eccezione il caso di interesse pubblico predominante, e nella misura in cui l'informazione non possa essere altrimenti ottenibile.

Direttiva 4.4 – L'embargo

L'embargo (che consiste in un temporaneo divieto di pubblicazione di una notizia o di un documento) dev'essere rispettato quando riguarda un'informazione a venire (per esempio un discorso non ancora pronunciato) o sia inteso a proteggere legittimi interessi da una pubblicazione prematura. Non sono ammessi divieti temporanei di pubblicazione a fini pubblicitari. Quando una redazione consideri ingiustificato l'embargo, essa è tenuta a informare il richiedente della propria intenzione di pubblicare la notizia o il documento, in modo tale che possano venirne informati gli altri organi d'informazione.

Direttiva 4.5 – L'intervista

L'intervista si basa su un accordo tra due parti, che ne determinano le regole. Condizioni particolari previe (per esempio, il divieto di porre certe domande) devono essere rese note al lettore. In generale, le interviste devono essere autorizzate. Senza l'esplicito accordo dell'intervistato i giornalisti non sono autorizzati a trasformare una conversazione in un'intervista.

Nell'autorizzare la pubblicazione l'intervistato non deve apportare modifiche sostanziali al testo registrato (per esem-

pio, modificandone il senso, cancellando o aggiungendo domande); può tuttavia correggere errori evidenti. Anche ove l'intervista venga fortemente abbreviata, l'intervistato deve poter riconoscere, nel testo riassunto, le sue dichiarazioni. Se l'accordo non è possibile, il giornalista ha il diritto di rinunciare alla pubblicazione oppure di dare trasparenza all'accaduto. Quando vi è accordo su un testo corretto non può esservi ritorno alle versioni precedenti.

Direttiva 4.6. – Colloqui informativi

Il giornalista deve informare il suo interlocutore sullo scopo del colloquio informativo. Le dichiarazioni dell'intervistato possono essere elaborate e abbreviate a condizione che non se ne stravolga il senso. L'intervistato deve sapere che può riservarsi di autorizzare il testo delle sue affermazioni che il giornalista prevede di pubblicare.

Direttiva 4.7 – Il plagio

Il plagio consiste nella pura e semplice riproduzione, senza indicazione della fonte, di una notizia, una precisazione, un commento, un'analisi, o di qualunque altra informazione pubblicata da un collega o da un altro organo d'informazione. Come tale costituisce una slealtà nei confronti dei colleghi.

Cifra 5 della «Dichiarazione dei doveri»

Rettifica ogni informazione che, diffusa, si sia rivelata materialmente del tutto o in parte inesatta.

Direttiva 5.1 – Il dovere della rettifica

La rettifica è un servizio reso alla verità. Il giornalista rettifica immediatamente e spontaneamente le informazioni errate. Il dovere di rettifica riguarda i fatti e non i giudizi dati su fatti accertati.

Direttiva 5.2 – Lettere di lettori

Le norme dell'etica professionale valgono anche per le lettere dei lettori. Alla libertà di opinione va riconosciuto in questa rubrica il più ampio spazio. La redazione può intervenire solo in caso di evidenti violazioni della Dichiarazione. Le lettere devono essere firmate, non pubblicate in forma anonima, se non in casi eccezionali debitamente giustificati. Possono essere rielaborate e abbreviate quando in testa alla rubrica sia precisato il diritto della redazione di procedere in tal senso. In nome della trasparenza, in testa alla rubrica dovrebbe sempre essere precisato il diritto della redazione di procedere in tale senso. Non possono essere abbreviate lettere di cui è stata richiesta la pubblicazione integrale. La richiesta può essere accolta, o la pubblicazione rifiutata.

Cifra 6 della «Dichiarazione dei doveri»

Tutela il segreto professionale e non rivela la fonte delle informazioni ricevute in via confidenziale.

Direttiva 6.1 – Segreto redazionale

Il dovere professionale di mantenere il segreto redazionale è più esteso del riconoscimento a non testimoniare in giudizio che la legge riconosce al giornalista. Il segreto redazionale protegge le fonti materiali (appunti, indirizzi, registrazioni sonore o visive) e protegge gli informatori, in quanto abbiano accettato di comunicare con il giornalista alla condizione che la loro identità non venisse rivelata nella pubblicazione.

Direttiva 6.2 – Eccezioni

Indipendentemente dalle eccezioni che la legge prevede come restrizioni del diritto di non testimoniare, il giornalista è sempre tenuto a mettere a confronto il diritto del pubblico all'informazione e altri interessi meritevoli di protezione. In quanto possibile, la ponderazione deve avvenire prima, e non dopo, l'assunzione dell'impegno a rispettare il segreto sulla fonte. In casi estremi, il giornalista è dispensato anche dal rispettare questo impegno: in particolare quando venga a conoscenza di reati (o dell'imminenza di essi) particolarmente gravi, oppure di attentati alla sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Cifra 7 della «Dichiarazione dei doveri»

Rispetta la vita privata delle persone, quando l'interesse pubblico non esiga il contrario; tralascia accuse anonime e concretamente ingiustificate.

Direttiva 7.1 – Protezione della sfera privata

Ognuno ha il diritto al rispetto della propria vita privata. I giornalisti non possono ritrarre persone nella loro sfera privata senza il loro consenso; vanno inoltre evitate le molestie (come l'introdursi in casa, l'inseguimento, l'assedio telefonico), Ciò vale a maggior ragione se l'interessato ha chiesto di essere lasciato in pace. Anche nella sfera pubblica, fotografare o filmare una persona senza il suo consenso è possibile solo se quella persona non è posta in particolare rilievo. La ripresa generica di persone nello spazio pubblico è invece consentita se l'interesse pubblico lo richiede.

Direttiva 7.2 – Persone in difficoltà

Particolare ritegno va dimostrato verso le persone in difficoltà, quando siano traumatizzate da un avvenimento o in lutto. La protezione si estende ai familiari e ai parenti dell'interessato. Interviste in ospedali o istituti analoghi possono essere realizzate solo con l'autorizzazione dei responsabili.

Direttiva 7.3 – Persone pubbliche

Anche le persone pubbliche hanno diritto al rispetto della sfera personale e alla cura della propria immagine. Fotografi e operatori televisivi devono tenerne conto. Può essere utile riflettere se il giornalista o l'operatore accetterebbero di essere trattati come essi trattano le persone oggetto della loro attenzione.

Direttiva 7.4 – Bambini

I minorenni meritano una protezione speciale, anche se sono figli di una persona pubblica o di celebrità. Particolare ritegno dev'essere usato nel riferire su reati violenti in cui siano implicati minorenni come vittime, colpevoli o testimoni. Ritegno deve essere usato soprattutto nelle inchieste.

Direttiva 7.5 – Presunzione d'innocenza

Nei resoconti giudiziari va tenuto conto della presunzione d'innocenza. Dopo l'eventuale condanna il giornalista deve avere riguardo per i familiari e parenti del condannato, come pure per le possibilità di un suo reinserimento nella società.

Direttiva 7.6 – Menzione dei nomi

Tenuto conto delle direttive che precedono, di regola i giornalisti non pubblicano il nome né altre indicazioni idonee a rivelare a terzi (cioè a persone estranee alla sua famiglia e all'ambiente sociale e professionale cui appartiene, che cioè potrebbero venirne a conoscenza solo at-

traverso gli organi d'informazione) l'identità di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. Sono ammesse le seguenti eccezioni:

- quando esiste un interesse pubblico predominante;
- quando la persona riveste una carica politica o una funzione pubblica e l'accusa riguarda atti incompatibili con questa sua carica o funzione;
- quando la persona gode di notorietà pubblica (questa eccezione va comunque interpretata restrittivamente e si applica solo nel caso in cui l'accusa è in relazione con questa sua notorietà);
- quando è la stessa persona ad essersi pubblicamente esposta in relazione con il procedimento; oppure accetti esplicitamente di essere come tale riconosciuta;
- quando la pubblicazione del nome è strettamente necessaria per evitare confusioni od omonimie.

Direttiva 7.7 – Non luogo a procedere; abbandono del procedimento, assoluzione

Quando un procedimento giudiziario è archiviato, si conclude con un abbandono del procedimento oppure con l'assoluzione, il resoconto relativo terrà conto del modo con cui si è riferito sul caso in precedenza. Se la persona era stata citata per nome, oppure in qualche modo resa identificabile, la notizia ne deve dare atto.

Direttiva 7.8 – Reati sessuali

Particolare protezione deve essere adottata per le vittime di reati sessuali. Particolari che ne consentano l'identificazione devono essere evitati. In quanto siano coinvolti minori, il termine 'incesto' è da usare con molta cautela.

Direttiva 7.9 – Suicidi

I mass media usano il massimo ritegno nel riferire su casi di suicidio. La pubblicazione è ammessa, eccezionalmente:

- se il fatto ha avuto una grande risonanza pubblica;
- se il suicida è una personalità pubblica. Nel caso di personalità meno note, solo se il fatto è in rapporto con la sua funzione pubblica;
- se il suicida o i suoi parenti ne hanno dato notizia all'opinione pubblica;
- se il fatto è in relazione con un reato comunicato dalla polizia;
- se il fatto ha carattere dimostrativo e intende richiamare l'attenzione pubblica su un problema irrisolto;
- se il fatto diviene spunto di un pubblico dibattito;
- se occorre smentire dicerie o accuse incontrollate.

In ogni caso il resoconto deve limitarsi ai dati essenziali per la comprensione del fatto e non deve far menzione di particolari intimi o degradanti. Per evitare il rischio di imitazione, i mass media evitano di precisare in quali circostanze o con quali mezzi il suicidio è stato effettuato.

Direttiva 7.10 – Guerra, terrorismo, celebrità

Nel caso di fotografie o di immagini filmate di guerre, conflitti, atti terroristici, oppure di celebrità, prima della pubblicazione o diffusione vanno verificate le seguenti circostanze:

- se l'immagine abbia un consistente valore documentario;
- se la scena ritratta sia tale da ferire le persone in immagine, chi la guarda, o entrambi;
- se l'immagine abbia valore storico, se cioè l'interesse alla sua diffusione prevalga sul diritto alla pace dei morti;
- se il nuovo utilizzo di un'immagine d'archivio sia stata autorizzata; in particolare se la situazione della persona ritratta sia ancora la stessa.

Cifra 8 della «Dichiarazione dei doveri»:

Rispetta la dignità delle persone e rinuncia a riferimenti discriminatori nel testo, nell'immagine o in documenti sonori. Le discriminazioni da evitare riguardano l'etnia o la nazionalità, la religione, il sesso o le abitudini sessuali, la malattia e gli stati d'infermità fisica o mentale. Nell'utilizzare testi, immagini o documenti sonori relativi a guerre, atti terroristici, disgrazie o catastrofi, rispetta il limite del riguardo dovuto alla sofferenza delle vittime e delle persone a loro vicine.

Direttiva 8.1 – Rispetto della dignità

L'informazione non può prescindere dal rispetto della dignità delle persone. Tale dignità dev'essere di continuo posta a confronto con il diritto all'informazione. Anche il pubblico ha diritto al rispetto della propria dignità, e non solo le persone oggetto dell'informazione.

Direttiva 8.2 – Non-discriminazione

Nei resoconti giudiziari, indicazioni relative all'etnia, alla religione, al sesso o alle abitudini sessuali, alla malattia o allo stato di infermità fisica o mentale delle persone sono lecite soltanto quando siano indispensabili alla comprensione della notizia. La menzione della nazionalità non deve avere conseguenze discriminatorie. Anche se la menzione non è insistenti (ma ciò vale anche per i cittadini svizzeri) dev'essere comunque usata restrittivamente. Tali indicazioni possono infatti rafforzare pregiudizi latenti nei confronti di una minoranza.

Direttiva 8.3 – Protezione della vittima

Nel riferire su fatti drammatici o di violenza, il giornalista deve mettere a confronto accuratamente il diritto del pubblico all'informazione e gli interessi della vittima e delle persone coinvolte. Il giornalista è tenuto a evitare di dare al fatto un rilievo sensazionale, per cui la persona appare ridotta alla stregua di un oggetto. E' il caso soprattutto quando sono in causa morenti, sofferenti, oppure cadaveri, e quando la descrizione e le imma-

gini, per l'abbondanza dei particolari, la durata o la dimensione dell'inquadratura, superano il limite della necessaria e legittima informazione del pubblico.

Direttiva 8.4 – Immagini di guerra o di conflitti

La diffusione di fotografie o di immagini di guerre e di conflitti deve inoltre tenere conto dei seguenti elementi di riflessione:

- le persone ritratte sono identificabili in quanto individui?
- la pubblicazione offende la loro dignità di persone?
- è un'occasione unica per documentare un fatto di rilievo storico?

Direttiva 8.5 – Immagini di incidenti, catastrofi, reati

La diffusione di fotografie o di immagini di incidenti, catastrofi o reati deve rispettare la dignità e la sfera privata delle persone, e inoltre dimostrare rispetto per la situazione dei parenti e dei congiunti. Il rispetto è dovuto specialmente nell'informazione regionale o locale.

Cifra 9 della «Dichiarazione dei doveri»

Non accetta vantaggi o promesse che potrebbero limitare la sua indipendenza professionale e l'espressione della sua opinione personale.

Direttiva 9.1 – L'indipendenza del giornalista

La libertà di stampa richiede la tutela dell'indipendenza dei giornalisti. E' un obiettivo che richiede attenzione costante. Inviti personali e regali sono ammissibili se rispettano la misura. Queste disposizioni valgono sia per le relazioni professionali sia per quelle extra-professionali. La ricerca e la pubblicazione di informazioni non dev'essere condizionata dall'accettazione di inviti o regali.

Direttiva 9.2 – Legami d'interesse

Il giornalismo economico e finanziario è particolarmente esposto all'offerta di vantaggi o di accesso a informazioni privilegiate. Il giornalista non può utilizzare a proprio vantaggio (o farne godere a terzi) anticipazioni ricevute in funzione della professione. Quando abbia relazioni d'interesse (personali, o di famiglia) con società o titoli quotati in borsa, tali da metterlo in conflitto potenziale con la sua indipendenza, il giornalista non deve scrivere. Nemmeno deve accettare vantaggi in cambio di servizi professionali, anche se l'obiettivo del vantaggio offerto non è un trattamento compiacente.

Cifra 10 della «Dichiarazione dei doveri»

Evita ogni forma di pubblicità e non accetta condizioni da parte degli inserzionisti.

Direttiva 10.1 – Separazione fra parte redazionale e pubblicità

Una netta separazione tra la parte redazionale o di programma e la pubblicità è imprescindibile per la credibilità dei mass media. Inserzioni e trasmissioni pubblicitarie devono formalmente essere chiaramente distinguibili dalla parte redazionale. Se visivamente o acusticamente non sono nettamente riconoscibili come tali, devono essere esplicitamente designati come «Annuncio», «Publireportage», «Spot», o con eventuali analoghe definizioni conosciute dal pubblico. Al giornalista non è consentito violare questa distinzione prestandosi a inserire pubblicità parassitaria nei servizi redazionali.

Direttiva 10.2 – Sponsoring e forme miste di redazione/pubblicità

Se un servizio redazionale è sponsorizzato, il nome dello sponsor deve essere indicato e la libera scelta dei temi e della loro elaborazione da parte della redazione garantita. Non sono ammesse prestazioni redazionali (per es. servizi che «accompagnano» un'inserzione pubblicitaria) come «contropartita» di pagine o spazi di emissione pagati dalla pubblicità.

Direttiva 10.3 – Servizi di costume o di consulenza; Presentazione di marche e prodotti

Anche nelle rubriche di costume o di consulenza del consumatore la libertà redazionale nella scelta dei temi dev'essere garantita. Le norme deontologiche si applicano anche alla presentazione di beni di consumo.

La presentazione acritica o fortemente elogiativa di beni di consumo, la menzione più frequente del necessario di prodotti o servizi e la semplice riproduzione di slogan pubblicitari nella parte redazionale mettono in pericolo la credibilità del media e dei giornalisti.

Direttiva 10.4 – Pubbliche relazioni

Il giornalista non redige testi vincolati a interessi (pubblicità o relazioni pubbliche) che possano danneggiare la sua indipendenza. Delicati sono particolarmente i temi di cui si occupa anche editorialmente. Non riferisce in modo difforme dal solito di avvenimenti dei quali il suo editore è sponsor o partner media.

Direttiva 10.5 – Boicottaggi

Il giornalista difende la libertà di informazione in caso di effettivo o minacciato pregiudizio da parte di interessi privati, segnatamente in caso di boicottaggio pubblicitario o minaccia di boicottaggio. Minacce o boicottaggi devono, di principio, essere resi pubblici.

Cifra 11 della «Dichiarazione dei doveri»

Accetta direttive giornalistiche solo dai responsabili designati della propria redazione, purché non siano in contrasto con la presente Dichiarazione.

Let. a. – della «Dichiarazione dei diritti»

Diritto di libero accesso a tutte le fonti di informazione e di libera indagine su tutto quanto è d'interesse pubblico. Il segreto, su fatti pubblici o privati, può essergli opposto solo eccezionalmente e con una chiara spiegazione delle ragioni nel caso specifico.

Direttiva a.1 – Le indiscrezioni

Gli organi d'informazione possono far uso di indiscrezioni solo se:

- la fonte dell'indiscrezione è conosciuta;
- la notizia è d'interesse pubblico (che sia una primizia, non è una ragione sufficiente);
- vi sono buone ragioni per non ritardarne la pubblicazione;
- l'informazione è taciuta a tempo indeterminato (occorre cioè verificare se non si tratti di embargo temporaneo);
- l'indiscrezione è stata data consapevolmente e raccolta con mezzi leali, cioè senza corruzione, ricatti, intercettazioni, violazioni di domicilio, furto;
- la pubblicazione non viola interessi, diritti o segreti di grandissima importanza.

Direttiva a.2 – Imprese private

Il fatto che un'azienda sia privata non la esclude dalla ricerca giornalistica, se la sua importanza economica o sociale è significativa per una determinata regione.

Let. b. – della «Dichiarazione dei diritti»

Diritto di rifiutarsi, senza che gliene derivi un pregiudizio, di svolgere attività, e in particolare di esprimere opinioni, in contrasto con le norme professionali o la propria coscienza.

Let. c. – della «Dichiarazione dei diritti»

Diritto di rifiutare ogni direttiva o ingerenza che contravvengano alla linea editoriale dell'organo d'informazione per il quale lavora. Tale linea editoriale deve venirgli comunicata per iscritto prima dell'assunzione. La modifica unilaterale o la revoca della linea sono illecite e costituiscono violazione del contratto.

Lett. d. – della «Dichiarazione dei diritti»

Diritto di conoscere i rapporti di proprietà del suo datore di lavoro. In quanto membro di una redazione, (il giornalista) deve venir informato e consultato per tempo prima di ogni decisione importante che abbia influenza sull'andamento dell'impresa. I membri di una redazione devono in particolare venire consultati prima di ogni decisione definitiva che abbia conseguenze sulla composizione o sull'organizzazione della redazione stessa.

Lett. e. – della «Dichiarazione dei diritti»

Diritto un'adeguata formazione e all'aggiornamento professionali.

Lett. f. – della «Dichiarazione dei diritti»:

Diritto a condizioni di lavoro chiaramente definite in un contratto collettivo. Nel contratto collettivo dev'essere stabilito che nessun pregiudizio può derivare al giornalista dalle attività che svolge per le organizzazioni professionali.

Lett. g. – della «Dichiarazione dei diritti»

Diritto a un contratto d'assunzione individuale, che garantisca la sua sicurezza materiale e morale e a una retribuzione adeguata alle funzioni che svolge, alle responsabilità che assume e alla sua posizione sociale, tale da assicurargli l'indipendenza economica.

Queste Direttive sono state adottate dal Consiglio svizzero della stampa nella seduta costitutiva del 18 febbraio 2000 e riveduto dallo stesso Consiglio il 9 novembre 2001, il 28 febbraio 2003, il 7 luglio 2005, il 12 settembre 2006, il 24 agosto 2007 e il 3 settembre 2008 (entrata in vigore al 1 luglio 2009)

*) L'uso del singolare maschile nella dichiarazione risponde a un criterio di praticità e non implica alcuna discriminazione. Le norme riferite al «giornalista» si applicano ai giornalisti e alle giornaliste, senza eccezione.